

# COMUNE DI AIRASCA

Provincia di Torino



## REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL G.C. N. 18 in data 31/3/2011**  
**Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21/03/2013**  
**Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23/05/2013**  
**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/11/2014**

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

## INDICE

### **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 4
ART. 2 - Ambito di applicazione	pag. 4
ART. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio	pag. 4
ART. 4 - Provvedimenti di polizia rurale	pag. 4

### **Titolo II - DELLA PROPRIETÀ**

ART. 5 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui	pag. 5
ART. 6 - Divieto di scarico	pag. 5
ART. 7 - Divieto di pascolo	pag. 5
ART. 8 - Divieto di raccolta	pag. 5
ART. 9 - Cani da guardia	pag. 5

### **Titolo III - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE**

ART. 10 - Smaltimento acque superficiali	pag. 6
ART. 11 - Gestione di fossi, canali e ripe	pag. 6
ART. 12 - Pozzi di irrigazione	pag. 6
ART. 13 - Salvaguardia dello stato dei luoghi	pag. 7
ART. 14 - Ripristino dello stato dei luoghi	pag. 7
ART. 15 - Piantumazione di alberi e siepi	pag. 7

### **Titolo IV - ATTIVITÀ AGRICOLE E PASCOLO DI ANIMALI**

ART. 16 - Arature, trasporti di letame, terra ed altri detriti	pag. 8
ART. 17 - Spargimento di liquami zootecnici	pag. 8
ART. 18 - Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni	pag. 8
ART. 19 - Piantumazione di alberi ad alto fusto presso i confini	pag. 9

ART. 20 - <b>Custodia di animali in transito</b>	pag. 9
ART. 21 - <b>Spostamento di animali</b>	pag. 10
ART. 22 - <b>Passaggio nei fondi altrui con il bestiame</b>	pag. 10
ART. 23 - <b>Pascolo sui terreni demaniali</b>	pag. 10
ART. 24 - <b>Pascolo su terreno privato</b>	pag. 10
ART. 25 - <b>Animali morti</b>	pag. 10

#### **Titolo V - TUTELA DELL'AMBIENTE**

ART. 26 - <b>Accensione fuochi</b>	pag.10
ART. 27 – <b>Inquinamento</b>	pag.11
ART. 28 - <b>Scarico abusivo</b>	pag. 11
ART. 29 - <b>Esche avvelenate</b>	pag. 11
ART. 30 - <b>Nidi di uccelli</b>	pag. 11
ART. 31 – <b>Sanzioni</b>	pag. 11

#### **Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

ART. 32 – <b>Esecutività</b>	pag.12
ART. 33 - <b>Altri riferimenti normativi</b>	pag.12

#### **TITOLO VII – DISCIPLINA DELL'IRRIGAZIONE ED USO DERIVAZIONI COMUNALI**

ART. 34 – <b>Derivazioni comunali di acque</b>	pag. 12
ART. 35 – <b>Irrigazioni</b>	pag. 13
ART. 36 – <b>Parità del diritto di irrigazione</b>	pag. 13
ART. 37 – <b>Turnazione</b>	pag. 13
ART. 38 - <b>Corretto utilizzo</b>	pag. 13
ART. 39 – <b>Costruzione e verifica periodica dei fossi</b>	pag. 13
ART. 40 – <b>Inadempimenti</b>	pag. 13
ART. 41 – <b>Vigilanza e sanzioni</b>	pag. 14

# **COMUNE DI AIRASCA**

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

### **Titolo I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1**

##### **Oggetto del regolamento**

Il regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza:

- la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonché dalle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria;
- il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii e altre opere di drenaggio a difesa del territorio;
- il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.

#### **ART. 2**

##### **Ambito di applicazione**

Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o comunque destinate a usi agricoli.

#### **ART. 3**

##### **Organi preposti all'espletamento del servizio**

Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione.

#### **ART. 4**

##### **Provvedimenti di polizia rurale**

Il Sindaco o i Funzionari comunali possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, in forza delle competenze loro attribuite dalle leggi, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino dello stato dei luoghi.

Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

## **Titolo II DELLA PROPRIETÀ**

### **ART. 5**

#### **Divieto d'ingresso nei fondi altrui**

È vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e aree agro-silvo-pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali e agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate dalle leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

### **ART. 6**

#### **Divieto di scarico**

E' vietato il deposito e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sugli altrui fondi.

### **ART. 7**

#### **Divieto di pascolo**

E' fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario del fondo.

### **ART. 8**

#### **Divieto di raccolta**

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui anche se su questi sia stata effettuata la raccolta dei prodotti.

### **ART. 9**

#### **Cani da guardia**

I cani a guardia degli edifici rurali posti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

I cani devono essere condotti al guinzaglio e/o muniti di museruola, in base alle vigenti leggi quando si trovino in luogo pubblico.

Possono essere tenuti senza museruola e senza guinzaglio i cani pastori e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati, in presenza del proprietario, per la guardia delle greggi e per la caccia.

## **Titolo III TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE**

### **ART. 10**

#### **Smaltimento acque superficiali**

I terreni confinanti con strade pubbliche in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente dimensionati in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale.

Per i terreni nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscano nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti a effettuare lo spurgo delle cunette una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

### **ART. 11**

#### **Gestione di fossi, canali e ripe.**

I proprietari o i conduttori devono:

- mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile;
- mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro materiale, oltre che dalla vegetazione, in modo da garantire il normale deflusso delle acque;
- non modificare, interrompere o alterare il libero percorso dei fossi, rii e bealere.

I proprietari e gli utenti di canali e fossi artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati a impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla strada stessa e alle sue pertinenze.

La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando, all'occorrenza, un controfosso.

In caso di piogge prolungate i consorzi irrigui e i privati devono provvedere:

- all'immediata chiusura delle derivazioni poste a ovest dell'abitato al fine di interrompere il flusso delle acque relative di bealere, fossi, rii e canali che attraversano il paese;
- all'immediata apertura di tutte le paratoie, a valle dell'abitato, relative a bealere, fossi, rii e canali in grado di raccogliere e smaltire le acque provenienti dalle aree residenziali.

### **ART. 12**

#### **Pozzi di irrigazione**

E' vietato usare pozzi per l'irrigazione o effettuare trivellazioni per la ricerca dell'acqua senza le previste autorizzazioni regionali e comunali.

I pozzi aperti devono comunque essere muniti di idonea protezione, atte a prevenire la caduta di persone e/o animali, e adeguatamente segnalati.

## **ART. 13**

### **Salvaguardia dello stato dei luoghi**

E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura e alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico.

E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli (es.: brusche partenze o frenate, derapate, ecc.) ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.

L'attraversamento di strade comunali e vicinali con condutture di acqua permanenti comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e il mantenere le condotte e i ponti in modo che non derivi danno al fondo stradale stesso. Gli attraversamenti e i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico comunale.

È fatto divieto di posizionare continuativamente sui terreni agricoli veicoli ed in particolare roulottes, caravan e similari.<sup>1</sup>

## **ART. 14**

### **Ripristino dello stato dei luoghi**

Qualora risulti che il conduttore e/o proprietario di un fondo si sia impossessato di parte di sedime destinato a viabilità, bealere, fossi, rii, canali o altra superficie di uso pubblico, sarà soggetto all'obbligo di riconfinamento e al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, rii, canali, ecc.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali.

In caso di inottemperanza ai lavori di ripristino i medesimi saranno effettuati a cura del comune con rivalsa piena e incondizionata sugli inadempienti.

Il soggetto responsabile della manomissione o alterazione dello stato dei luoghi sarà inoltre soggetto a una sanzione amministrativa commisurata alla superficie di strada o alla lunghezza di fossi, rii e canali manomessa.

La sanzione amministrativa potrà essere eventualmente trasformata in prestazioni d'opera.

La sanzione amministrativa non verrà applicata nei primi dodici mesi dall'esecutività del presente regolamento qualora i soggetti responsabili di alterazione delle opere pubbliche si attivino autonomamente per la messa in ripristino dello stato dei luoghi entro i medesimi dodici mesi.

## **ART. 15**

### **Piantumazione di alberi , siepi e recinzioni**

La piantumazione di alberi e siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o del bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C., dai regolamenti comunali e dalle Leggi forestali nonché dal codice della strada.

I canali, le bealere, i rii e i fossi devono avere un lato completamente libero da alberi per agevolare le operazioni di manutenzione. In caso contrario gli alberi devono essere piantati a una distanza di almeno quattro metri. I proprietari o aventi causa devono garantire tramite la pulizia dei medesimi , il diritto di passaggio delle acque .

I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare. In particolare, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non dovranno avere altezza superiore a metri 0,80.

Le recinzioni dei fondi agricoli devono essere costruite in base alle disposizioni delle norme di attuazione del P.R.G.C.

---

<sup>1</sup> Periodo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21/03/2013

**Titolo IV**  
**ATTIVITÀ AGRICOLE E PASCOLO DI ANIMALI**

**ART. 16**

**Arature, trasporti di letame, terra ed altri detriti**

I frontisti confinanti con strade pubbliche non possono arare fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno. Le operazioni di aratura devono altresì essere condotte in modo tale da evitare possibili danni a qualsiasi manufatto, anche di privati, posto in prossimità dei confini.

Durante le operazioni di aratura è fatto divieto di effettuare le manovre di ritorno sulle strade pubbliche, ricorrendo alla normale tecnica delle capezzagne.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone l'imbrattamento, in base alle norme del Codice della strada, è tenuto a provvedere allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata.

**ART. 17<sup>2</sup>**

**Spargimento di liquami zootecnici**

Indipendentemente da quanto previsto dalle prescrizioni allegate alle singole autorizzazioni provinciali e dalla normativa regionale e nazionale, lo spargimento dei liquami e dei letami zootecnici e avicoli sui terreni agrari durante l'anno è consentito nel raggio di 100 metri dalle abitazioni e dagli edifici scolastici a condizione che i liquami siano interrati entro 10 ore dallo spargimento.

Lo spargimento dei liquami e dei letami prodotti da allevamenti suini e avicoli è vietato nel raggio di 100 metri dal perimetro edificato del centro urbano ed in particolare degli edifici scolastici.

E' vietato lo spargimento di liquami e dei letami entro la fascia di rispetto del pozzo dell'Acquedotto di Airasca.

**ART.18<sup>3</sup>**

**Trattamenti antiparassitari, uso di fitofarmaci e limitazioni alle colture**

1. L'irrorazione di presidi fitosanitari, diserbanti, pesticidi e di antiparassitari catalogati come "Molto Tossici", "Tossici" e "Nocivi" (e classificazioni equivalenti) può essere effettuata unicamente da personale in possesso dell'apposito patentino e, se praticata con pompe meccaniche, mezzi aerei o atomizzatori, su terreni a seminativi o su piantagioni, può avvenire, rispetto ai confini di orti domestici, giardini, cortili, abitazioni, edifici pubblici e scolastici con le seguenti modalità:

- a) per irrorazioni effettuate ad una altezza dal terreno superiore o uguale a mt 3 - distanza minima dai confini di mt 15;
- b) per irrorazioni effettuate ad una altezza dal terreno superiore o uguale a mt 1,5 - distanza minima dai confini di mt.10;
- c) per irrorazioni effettuate ad una altezza dal terreno inferiore a mt 1,5 - distanza minima dai confini di mt. 4, e comunque non sarà mai possibile irrorare ad una distanza minima inferiore ai 4 metri dai confini avanti citati;

2. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, i trattamenti sulle colture agrarie con

---

<sup>2</sup> Articolo così riformulato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21/03/2013

<sup>3</sup> Articolo così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/11/2014



fitofarmaci tossici per le api stesse, sono vietati durante il periodo della fioritura delle piante.

3. In ogni modo, nel caso di trattamenti eseguiti nelle vicinanze di aree di attenzione, l'operatore dovrà usare ogni precauzione affinché il trattamento non danneggi persone, animali o colture.
4. E' sempre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti nelle giornate di vento (vento 2 m/sec).
5. Sono inoltre da osservarsi le seguenti prescrizioni:
  - a) nel caso di utilizzo di prodotti catalogati come "Molto Tossici", "Tossici" e "Nocivi" (e classificazioni equivalenti) nei pressi dei confini di orti domestici, giardini, cortili, abitazioni, edifici pubblici e scolastici si dovrà delimitare, se possibile, l'area di trattamento e segnalarla con cartelli ben visibili dandone tempestivo preavviso all'Amministrazione Comunale di Airasca, comunicando, con apposito modulo, la data, l'orario ed il tipo di prodotto che verrà utilizzato nel trattamento, indicando altresì i tempi di carenza e di intervento;
  - b) tenere a distanza le persone e gli animali domestici;
  - c) rispettare rigorosamente le indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti usati;
  - d) trattenere le etichette dei prodotti utilizzati per tutto il tempo delle possibili intossicazioni, al fine di poter intervenire tempestivamente ed in modo appropriato.
6. Ciascun proprietario di terreni rurali può utilizzare gli stessi per le colture e gli allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o rischio per la comunità e siano sempre osservate le specifiche norme dettate per particolari coltivazioni. Qualora si renda necessario tutelare la sicurezza, la salute e l'incolumità pubblica, il Comune potrà imporre le opportune modalità di esercizio delle attività o delle colture medesime, ovvero ordinarne, in caso di inadempimento, la cessazione o le opportune limitazioni.

#### **ART. 19**

##### **Piantumazione di alberi ad alto fusto in prossimità di abitazioni**

Per la piantumazione di pioppi e altre piante di alto fusto, sia in coltura specializzata che su filare singolo, la distanza dai confini è stabilita come segue:

- a) in 10 mt. nella zona indicata in planimetria con la sigla AP (agricola-pioppicola)
- b) in 15 mt. nella zona indicata in planimetria con la sigla A (agricola).

Queste distanze potranno essere derogate in caso di accordo tra i proprietari confinanti, fatte salve comunque le disposizioni del C.C.

Per i terreni latistanti a strade vicinali e comunali, le piante sopra dette devono essere piantate alle distanze previste dal Codice della Strada.

Le coltivazioni di alberi di alto fusto devono distare dalle abitazioni ed edifici, anche rurali, 50 metri, salvo diversi accordi tra i proprietari confinanti nel rispetto di quanto previsto dal C.C.

#### **ART. 20**

##### **Custodia di animali in transito**

Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, canino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

#### **ART. 21**

##### **Spostamento di animali**

Qualsiasi spostamento di animali (greggi, mandrie, ecc.) entro o fuori i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato a seguito di verifica da parte del Servizio Veterinario.

#### **ART. 22**

##### **Passaggio nei fondi altrui con il bestiame**

Il diritto di passaggio nei fondi altrui con il bestiame, in assenza di valide alternative, specie se sono in atto colture o frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alla altrui proprietà.

#### **ART. 23**

##### **Pascolo sui terreni demaniali**

Il pascolo del bestiame sui beni demaniali è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco o dell'Amministrazione interessata. Per i terreni comunali il proprietario del gregge o mandria deve provvedere al pagamento di un corrispettivo stabilito di volta in volta secondo i parametri ed i criteri predeterminati dalla Giunta Comunale e commisurato all'estensione e qualità del terreno messo a disposizione, al numero di capi ammessi a pascolare ed alla durata dell'esercizio del pascolo.

Il conduttore del bestiame sorpreso a pascolare nel terreno del demanio comunale senza autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa e al totale risarcimento dei danni.

#### **ART. 24**

##### **Pascolo su terreno privato**

Senza espressa autorizzazione del conduttore del terreno è vietato il pascolo di greggi e armenti di qualunque specie di animali sui fondi privati.

#### **ART. 25**

##### **Animali morti**

Gli animali morti per qualunque causa dovranno essere avviati alla distruzione o all'interramento in base alle disposizioni impartite dal competente Servizio Veterinario.

#### **Titolo V**

#### **TUTELA DELL'AMBIENTE**

#### **ART. 26**

##### **Accensione fuochi**

E' vietato accendere fuochi a distanza minore di 100 metri dalle strade, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di paglia, fieno e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.

Quando non sia tecnicamente possibile ricorrere ad altri sistemi per l'eliminazione di sterpi, macchie, residui di potatura ecc. è ammissibile l'uso del fuoco che deve essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà e deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché non sia spento.

È vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura e/o aratura.

È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname, ecc. (vedi anche l'art. 15 del Regolamento per la gestione dei rifiuti).

È vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.

#### **ART. 27**

##### **Inquinamento**

E' vietato inquinare le acque sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con sostanze chimiche o naturali dannose al patrimonio ittico.

Non è permesso convogliare direttamente nei corsi d'acqua liquami provenienti da allevamenti zootecnici.

Lo scarico di acque in corsi d'acqua superficiali, derivanti da attività di ogni tipo, sia civili che produttive o di servizio, è ammesso solo a seguito di regolare autorizzazione rilasciata in base alle norme vigenti in materia di scarichi.

#### **ART. 28**

##### **Scarico abusivo**

E' vietato lo scarico o l'abbandono su terreni e fondi agricoli, alvei e scarpate, di rifiuti di ogni tipo.

#### **ART. 29**

##### **Esche avvelenate**

E' vietato spargere esche avvelenate nel territorio e impiegare sostanze venefiche, a scopo di protezione delle colture, in assenza di specifica autorizzazione dell'autorità comunale e ASL competente per territorio.

#### **ART. 30**

##### **Nidi di uccelli**

E' vietata la distruzione di nidi e nidiate di uccelli; è inoltre vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

#### **ART. 31**

##### **SANZIONI**

Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate ai sensi del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e del regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie.

## **Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 32 Esecutività**

Il presente regolamento entra in vigore divenuta esecutiva la rispettiva deliberazione di approvazione.

Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

### **ART. 33 Altri riferimenti normativi**

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni fissate dalla vigente normativa statale, regionale e provinciale.

## **TITOLO VII<sup>4</sup> DISCIPLINA DELL' IRRIGAZIONE ED USO DERIVAZIONI COMUNALI**

### **ART. 34 Derivazioni comunali di acque**

Il Comune è titolare di concessioni di derivazione di acque superficiali ad uso agricolo sul territorio comunale. Il diritto di irrigazione è garantito a tutti i proprietari o aventi titolo di terreni irrigabili a fronte del pagamento di un contributo, determinato forfettariamente per ciascun anno solare, da ripartirsi fra gli aventi titolo in proporzione alle superfici irrigate da ognuno rispetto alla superficie complessiva servita dalla paratoia del Nicola:

La Giunta Comunale provvederà alla determinazione dei contributi in base al suddetto criterio.

Il vincolo irriguo ha natura reale e segue il fondo attraverso i passaggi di proprietà, a qualunque titolo, ed i relativi diritti ed obblighi si trasmettono a tutti coloro che, anche a titolo particolare, diventano proprietari o comproprietari dei terreni.

Gli aventi titolo sono di seguito denominati "utilizzatori". Gli utilizzatori presentano apposita domanda all'Amministrazione comunale entro il 30 settembre di ciascun anno.

Il calendario di irrigazione e l'importo del contributo dovuto per il successivo anno solare sono definiti annualmente all'esito di apposita riunione convocata presso la Sede Comunale entro il 31 gennaio. Qualora gli aventi diritto non presentino domanda oppure rinuncino al diritto di irrigazione, non potranno ripristinare tale facoltà se non previa comunicazione scritta all'Amministrazione comunale che si intenderà produttiva di effetti solo dall'anno solare successivo.

Nell'ambito delle proprie competenze di polizia rurale, l'amministrazione comunale provvede all'apertura e chiusura delle paratie, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, alla verifica periodica dei fossi ed alla vigilanza sul corretto uso delle acque.

Le norme del presente Capo regolano l'utilizzo dell'impianto comunale e l'esercizio del diritto di irrigazione da parte dei proprietari dei terreni irrigabili o dei loro aventi diritto fino alla costituzione degli aventi diritto in Consorzio con eventuale subentro del consorzio medesimo nelle suddette concessioni.

---

<sup>4</sup> Titolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23/05/2013

### **Art 35**

#### **Irrigazione**

Il prelievo di acqua è consentito esclusivamente ad uso irriguo. Gli utilizzatori dovranno irrigare a turno osservando il calendario stabilito, iniziando dal punto di derivazione e procedendo verso valle senza interruzioni, utilizzando l'acqua per il tempo strettamente necessario all'irrigazione.

### **Art. 36**

#### **Parità del diritto di irrigazione**

Qualora al termine del turno di irrigazione una parte degli utilizzatori non fosse riuscita ad irrigare i propri terreni per cause ad essi non imputabili, il turno successivo dovrà riprendere dal punto di interruzione, al fine di garantire l'irrigazione a tutti i fondi. Pertanto sarà fatto divieto agli utilizzatori siti a monte del punto di interruzione di usufruire dell'acqua sino a quando il ciclo irriguo non sarà stato completato, da monte a valle del territorio comunale. Solo al termine potrà essere ripreso, per il nuovo turno di irrigazione, da monte verso valle.

### **Art. 37**

#### **Turnazione**

L'utilizzatore che per qualsivoglia motivo non utilizzi l'acqua durante il turno a lui spettante perderà il diritto fino al turno successivo.

### **Art. 38**

#### **Corretto utilizzo**

E' fatto divieto di costruire sbarramenti o opere fisse atte a deviare, arginare o disperdere le acque. Le sponde dei fossi devono mantenere uno spessore tale da impedire la dispersione dell'acqua e comunque non inferiore a 50 cm.

### **Art. 39**

#### **Costruzione e verifica periodica dei fossi**

L'Amministrazione comunale prevede annualmente alla verifica al fine di accertare il regolare spurgo dei fossi adacquatori e colatori e la costruzione delle bocchette e delle prese di derivazione.

I fossi dovranno avere caratteristiche tali da consentire il massimo utilizzo delle acque disponibili, una larghezza minima sul fondo non inferiore a 50 cm e tubazioni di diametro interno non inferiore a 50 cm.

Non è consentito il passaggio dell'acqua nelle strade vicinali o altrove, pertanto ogni fondo gravato da servitù di acquedotto dovrà provvedere all'apertura di apposito fosso per convogliare l'acqua ai fondi che ne abbiano diritto.

### **Art. 40**

#### **Inadempienze**

Il Comune provvede alla verifica dei fossi. In caso di mancata apertura o insufficienza dei medesimi l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione dei lavori necessari addebitandone le spese agli inadempienti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Regolamento.

Le domande di irrigazione presentate da utilizzatori morosi saranno rigettate.

**Art. 41**  
**Vigilanza e sanzioni**

Per le violazioni delle norme previste al presente capo si rimanda all'Art. 5 del presente Regolamento, fatte salve eventuali azioni civili e penali nei confronti degli utenti che in qualsiasi modo provochino pregiudizio alla gestione dell'impianto.